

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 361

Oggetto: DGR 11/2007. Utilizzazione delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali di cui al capitolo di spesa n. H41106 per il sostegno delle famiglie affidatarie di minori. Approvazione criteri e modalità.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali;

- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
- VISTA la legge 28 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio" e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 concernente "Legge finanziaria per l'esercizio 2007";
- VISTA la legge regione 28 dicembre 2006, n. 28 concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007";
- VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente "Diritto del minore ad una famiglia", così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149;
- VISTO l'articolo 1 della citata legge n. 184/1983 che sancisce il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia;
- VISTO l'articolo 2, commi 2 e 4, della legge n. 184/1983 per il quale:
- a) il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, ove non sia possibile l'affidamento ad una famiglia, è inserito in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza;
 - b) il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da

organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 500 concernente “Piano di utilizzazione biennale 2006-2007 degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi socioassistenziali Approvazione documento concernente ‘Linee guida ai Comuni per l’utilizzazione delle risorse per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali’ ”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2007, n. 11 concernente: “Utilizzazione delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali di cui al capitolo di spesa n. H41106. Attuazione DGR 500/2006.”;

VISTA in particolare la lettera A), punto 4 del dispositivo della DGR 11/2007 per il quale, nell’ambito dello stanziamento di cui al capitolo di spesa n. H41106 denominato “Utilizzazione dell’assegnazione dello stato delle risorse indistinte per l’attuazione della legge 328/2000”, la somma di Euro 6.000.000,00 viene assegnata ai Comuni capofila di distretto per il sostegno alle famiglie affidatarie di minori secondo le modalità ed i criteri indicati in una successiva deliberazione della Giunta regionale;

VISTO l’allegato A concernente i criteri e modalità per l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse per il sostegno economico delle famiglie affidatarie di minori;

ESPERITA la procedura di concertazione;

CONSIDERATO che la Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 4 maggio 2007 ha espresso parere favorevole al presente provvedimento nell’intesa che venisse attivato un tavolo tecnico, presso la struttura dell’Assessorato Politiche sociali, per verificare sotto il profilo tecnico il testo della proposta di deliberazione, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni di Roma e di Viterbo;

ATTESO che il giorno 10 maggio 2007 presso il citato Assessorato si è costituito un tavolo tecnico con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni di Roma e di Viterbo;

PRESO ATTO del rilievo avanzato dai rappresentanti del Comune di Roma e del Comune di Viterbo, di sottolineare più puntualmente, al punto 7 dell’allegato A al presente provvedimento, che i criteri ivi contenuti relativi alla determinazione dell’entità degli assegni economici in favore delle famiglie affidatarie si applicano in assenza di una specifica regolamentazione locale in materia;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente, in attuazione di quanto già previsto nella DGR 11/2007, di stabilire che:

- A) nell'ambito delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. H41106 denominato "Utilizzazione dell'assegnazione dello stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge 328/2000 che la somma di Euro 6.000.000,00 viene destinata per interventi di sostegno economico in favore delle famiglie affidatarie di minori;
- B) la somma di cui alla lettera A) viene assegnata al Comune di Roma ed ai Comuni ed agli enti capofila di distretto e dagli stessi utilizzata secondo le modalità ed i criteri di cui all'allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO A

CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI

1. PREMESSA

La legge 4 maggio 1983, n. 184 sancisce il diritto fondamentale per i minori di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia ed in un ambiente idoneo. Laddove però ciò non sia possibile, il minore è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Soltanto ove non sia possibile l'affidamento a terzi, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 non è più consentito il ricovero in istituti di assistenza anche per i minori di età superiore ai 6 anni.

2. L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare è un aiuto temporaneo offerto ad un minore ed alla sua famiglia in difficoltà, attuato accogliendo un bambino o un ragazzo per il tempo necessario, fino a quando i problemi della sua famiglia non siano risolti.

Tale istituto si richiama ad una pratica di solidarietà antica, sempre più rara nella realtà metropolitana, in cui la famiglia vicina o un parente, in modo spontaneo, si prende cura di un bambino in un momento difficile per una coppia o un genitore. L'obiettivo di questo tipo di intervento resta comunque il ricongiungimento del minore con la sua famiglia e a differenza dell'adozione prevede il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine del minore.

Allontanare un bambino dalla propria famiglia è sempre una scelta dolorosa, messa in atto in situazioni gravemente pregiudizievoli per il minore e motivata dalla necessità di tutelare i suoi diritti. L'affidamento familiare è una risposta al disagio di una famiglia alternativa all'istituzionalizzazione del minore. In un'altra famiglia il bambino può trovare un ambiente in cui intrecciare relazioni affettive significative che rendono possibile la crescita e la scoperta della realtà.

L'affidamento familiare può essere:

- a) consensuale: quando la famiglia d'origine del minore è consenziente. In tal caso l'affidamento è disposto dal servizio sociale locale e reso esecutivo da un decreto del giudice tutelare del luogo dove si trova il minore;

- b) non consensuale: quando la famiglia d'origine non è consenziente. In tal caso è disposto dal Tribunale per i Minorenni.

La stessa autorità che ha disposto l'affidamento, valutato l'interesse del minore, ne decreta la cessazione.

Partendo dalle disposizioni legislative vigenti in materia e dalle esperienze fino ad ora maturate nelle diverse realtà locali, si possono individuare alcuni “punti forti” che costituiscono la base per il rilancio e la buona riuscita dell'affidamento familiare:

- a) una tempestiva valutazione della situazione familiare e personale del bambino ed una previsione realistica dei possibili sviluppi della stessa, al fine di attivare al più presto gli interventi più idonei. Devono essere privilegiati prioritariamente gli interventi diretti a favorire, per quanto possibile, la permanenza del minore presso la sua famiglia, nel caso in cui i genitori, con il supporto dei servizi territoriali, siano in grado di svolgere il loro ruolo dal punto di vista affettivo ed educativo;
- b) l'elaborazione per ogni minore di uno specifico progetto che deve essere individuato dagli operatori dei servizi che dispongono l'affidamento, d'intesa con operatori degli altri servizi interessati, che deve essere conosciuto e, per quanto possibile, condiviso con tutti i protagonisti (famiglia d'origine, minore, soggetti affidatari). Il progetto deve contenere un'analisi della situazione personale e familiare, le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'affidamento, gli interventi nei confronti della famiglia di origine, degli affidatari e del bambino (quando necessario), il tipo e la frequenza dei rapporti tra le due famiglie, i momenti di verifica periodica sull'andamento dell'affidamento;
- c) il sostegno della famiglia di origine durante l'affidamento è fondamentale per la riuscita del progetto e deve essere finalizzato al massimo recupero possibile delle capacità genitoriali. Le esperienze fino ad ora condotte confermano che i familiari del bambino affidato assumono un atteggiamento più positivo e di maggiore collaborazione quando si sentono realmente aiutati a superare le loro difficoltà e quando vedono positivamente considerato il loro ruolo, seppur limitato, nella vita del loro figlio da parte degli operatori e degli affidatari.

3. I SOGGETTI

L'affidamento è un aiuto temporaneo offerto ad un minore ed alla sua famiglia in difficoltà, attuato accogliendo un bambino o un ragazzo per il tempo necessario, fino a quando i problemi della sua famiglia non siano risolti: obiettivo di questo intervento resta comunque il ricongiungimento del minore alla sua famiglia di origine.

La capacità che i soggetti affidatari devono possedere sono connesse alle peculiarità delle problematiche del minore; l'intento è quello di affiancare “il bambino giusto alla

famiglia giusta”, cercando di promuovere una effettiva corrispondenza tra disponibilità degli affidatari ed esigenze del minore.

Gli affidatari sono individuati dai Servizi Sociali territoriali tra le famiglie o le persone singole che spontaneamente hanno fatto richiesta di un minore in affidamento, opportunamente selezionate e valutate e per le quali il Servizio Sociale abbia accertato:

- la disponibilità a partecipare, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, alla maturazione del minore;
- la conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- l'integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- la disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia d'origine.

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi, validi rapporti con la famiglia d'origine del minore in affidamento, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- garantire che l'abitazione in cui viene accolto il minore sia organizzata in spazi idonei alle esigenze del minore stesso;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia d'origine.

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi territoriali e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori dei servizi nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore.

Il bambino ha il diritto di:

- essere adeguatamente preparato ed ascoltato, oltre ad avere le informazioni necessarie alla comprensione del progetto che lo riguarda,
- mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine;
- mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche a conclusione del progetto di affidamento, laddove non vi siano motivazioni contrarie.

4. I SERVIZI

Gli Enti locali, titolari delle funzioni di servizio sociale, hanno un ruolo centrale come soggetti della pianificazione territoriale nonché erogatori di prestazioni e servizi e sono, pertanto, gli organismi che decidono sulle iniziative da attuare in favore dei minori con problematiche sociali.

Nel caso dell'affidamento familiare, l'obiettivo è quello di mettere in atto un lavoro sinergico fra enti ed organismi presenti sul territorio, attraverso appositi gruppi formati da operatori del Comune e della ASL ed integrati da operatori forniti di adeguata preparazione operanti nel campo sociale.

I gruppi di lavoro operano sulla base dei seguenti principi:

- a) determinazione delle modalità concrete di svolgimento del servizio;
- b) programmazione, sviluppo e rafforzamento sul territorio degli interventi mirati a creare un sistema integrato di prestazioni in favore dei minori;
- c) individuazione di altri servizi della rete sociale.

Gli operatori del Servizio Sociale accertano i requisiti richiesti alle famiglie disponibili all'affidamento e curano l'inserimento del minore presso il nucleo affidatario che meglio garantisce l'interesse del minore stesso.

Il Servizio Sociale costituisce altresì elemento di raccordo fra le famiglie di origine e quelle affidatarie per la definizione e l'osservanza dei rispettivi ruoli; attua interventi di sostegno psicologico al minore e di consulenza alla famiglia affidataria e a quella naturale, avvalendosi anche, ove necessario, dell'apporto di altri servizi territoriali. Promuove incontri tra le famiglie affidatarie per uno scambio di esperienze che permetta alle stesse di assolvere in una condizione di maggiore serenità all'impegno assunto. Contemporaneamente svolge ogni utile azione per aiutare la famiglia di origine a superare le difficoltà che hanno determinato l'allontanamento del minore.

Per l'affidamento il Comune può prevedere l'erogazione di un contributo economico che copra le spese per il mantenimento, l'istruzione e quanto altro è necessario per il minore.

5. LA VIGILANZA

La vigilanza sull'insieme delle attività connesse all'affidamento familiare (abbinamento mirato minore/ famiglia affidataria, inizio dell'affido, verifica del progetto minore e rimozione delle cause che hanno allontanato il minore dalla famiglia affidataria,

conclusione) è competenza dei Servizi Sociali territoriali in collegamento con gli altri servizi competenti in materia.

Il Servizio Sociale che effettua la vigilanza, quando verifica (insieme alla famiglia affidataria e al nucleo d'origine del minore) la possibilità del rientro del minore nel proprio nucleo originario o comunque dispone la chiusura dell'inserimento extra familiare, adotta tutte le iniziative per la cessazione dell'affido.

Il Servizio Sociale effettua raccolta di dati e elaborazione statistiche sui casi di affidamento effettuati e sui risultati raggiunti.

6. CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO

Un affidamento non può essere giudicato riuscito o no in base alla durata ed al rientro del minore nella sua famiglia di origine: un buon affidamento è tale se mette al centro il minore e le sue esigenze, se ne favorisce il naturale sviluppo psico-fisico, se stabilisce un legame affettivo significativo del minore con la famiglia affidataria ma anche, ove possibile, con i genitori d'origine, nella consapevolezza che il bambino può essere aiutato da più persone ma è necessario che tra le persone non esistano competizioni e rivalità.

La conclusione dell'affidamento è stabilita con provvedimento dell'autorità che ha disposto l'affidamento medesimo, quando le difficoltà della famiglia d'origine siano complessivamente superate o nel caso in cui la prosecuzione dell'intervento non sia più nell'interesse del minore.

Le persone coinvolte nel progetto vanno informate dagli operatori dei servizi territoriali sull'andamento dell'affidamento e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso.

Gli operatori, in collaborazione con gli organismi inseriti nella rete dei servizi, hanno il compito di preparare la conclusione dell'affidamento, di realizzare l'azione di sostegno al rientro del minore, aiutando il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria.

7. INTERVENTO REGIONALE

La Regione, come già indicato nelle “Linee guida ai Comuni per l'utilizzazione delle risorse per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali”, allegate alla deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 500 concernente il piano di utilizzazione biennale 2006-2007 degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi socioassistenziali, intende promuovere l'istituto dell'affidamento familiare per i minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo ed anche per i minori inseriti in comunità di tipo familiare, per i quali si deve favorire, ove possibile, il passaggio dalle strutture residenziali stesse alle famiglie, lasciando il compito alle predette strutture di prendersi cura dei minori per i quali non risulti assolutamente possibile l'affidamento familiare.

Si ribadisce l'esigenza che per ogni minore venga predisposto uno specifico progetto che deve contenere:

- a) un'analisi della situazione personale e familiare del minore;
- b) le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'affidamento;
- c) gli interventi nei confronti della famiglia di origine, degli affidatari e del bambino;
- d) il tipo e la frequenza dei rapporti tra le due famiglie, i momenti di verifica periodica sull'andamento dell'affidamento.

La citata deliberazione ha previsto l'avvio del percorso che la Regione intende effettuare per favorire la più ampia diffusione di questo istituto e ha destinato a tal fine una quota delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali al finanziamento di progetti operativi che i distretti hanno inserito nel proprio Piano di Zona con lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere le famiglie residenti nel territorio sull'istituto dell'affidamento familiare. Attraverso detti progetti i distretti hanno individuato iniziative di coinvolgimento e tempi di reclutamento e formazione del personale, tempi di reclutamento e formazione delle famiglie, tempi di avvio dei progetti.

Si è voluto in tal modo sostenere gli enti locali nella ricerca, spesso difficoltosa, delle risorse umane da destinare specificamente alla realtà dell'affido e nella creazione di una rete di collegamento tra organismi, associazioni e gruppi di volontari interessati alle problematiche minorili.

La Regione vuole intervenire attivamente per garantire il diritto di ogni minore a crescere ed essere educato nell'ambito di un idoneo ambiente familiare e per rendere effettivo il diritto alla genitorialità da parte di quelle persone e di quei nuclei familiari ritenuti idonei ad accogliere un minore in situazione di difficoltà nel proprio nucleo familiare o assistito presso una struttura residenziale.

Con il presente provvedimento, vengono sostenuti i Comuni nell'incentivazione dell'istituto dell'affido familiare perseguendo essenzialmente due obiettivi:

- a) concludere nuovi affidamenti familiari, anche attraverso l'affidamento di minori già ospitati nelle strutture di tipo familiare di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della l. r. 41/2003;
- b) intervenire con sussidi integrativi rispetto agli assegni di base a favore degli affidatari, con specifico riferimento ai progetti individuali:
 - 1) nei casi in cui ricorrano situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria;
 - 2) per spese straordinarie di natura medica non erogate o parzialmente erogate dal servizi sanitario regionale;
 - 3) per spese di natura scolastica.

E' prevista l'erogazione di un assegno di base mensile a favore degli affidatari per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affido.

L'entità dell'assegno di base viene determinata dalla regolamentazione comunale

L'entità dell'assegno di base, salva diversa regolamentazione locale, varia in ragione dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e successive modificazioni. Sono previste tre diverse fasce di contribuzione:

- fino ad Euro 25 al giorno per gli affidatari con un indicatore ISEE pari o inferiore ad Euro 25.000,00;
- fino ad Euro 20 al giorno per gli affidatari con un indicatore ISEE compreso tra Euro 25.000,00 ed Euro 40.000,00;
- fino ad Euro 15 al giorno per gli affidatari con un con un indicatore ISEE superiore ad Euro 40.000,00.

Si sottolinea che i succitati criteri si applicano in assenza di una specifica regolamentazione locale in materia di assegni economici in favore delle famiglie affidatarie, erogati in applicazione dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 184/1983.

Nei casi in cui ricorrano o sopravvengano situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese, anche impreviste, rilevanti per la famiglia o la persona affidataria (punto 1 della precedente lettera b) non rientranti tra le spese straordinarie di natura medica e di natura scolastica di cui rispettivamente ai punti 2 e 3 della precedente lettera b), l'assegno di base può essere aumentato fino ad un massimo di 10 euro al giorno. L'integrazione dell'assegno di base viene stabilito dal

servizio sociale competente per territorio ed esplicitamente inclusa nel progetto educativo individuale, soggetto a verifiche e revisioni periodiche.

I sussidi integrativi agli assegni di base, di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera b), sono erogati in relazione all'entità della spesa sostenuta, dietro presentazione di idonea documentazione.

Ai fini dell'accesso all'assegno di base ed ai sussidi integrativi, il Comune di Roma ed i Comuni capofila in accordo con i Comuni presenti nel distretto, stabiliscono procedure unitarie a livello distrettuale per l'individuazione dei beneficiari, nonché delle modalità di erogazione dei contributi.

8. ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEI FONDI REGIONALI

Ai fini dell'assegnazione della risorse, i Comuni ed enti capofila di distretto, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, devono comunicare all'Assessorato per le Politiche Sociali – Direzione regionale Servizi sociali, Viale del Caravaggio 99, 00147 Roma i seguenti dati in ambito distrettuale:

- a) il numero di minori in affidamento familiare al 31 dicembre 2006;
- b) il numero di minori ospitati nelle strutture residenziali socioassistenziali di tipo familiare al 31 dicembre 2006.

Le risorse complessivamente disponibili, pari ad Euro 6.000.000,00, afferenti al capitolo di spesa n. H41106 denominato "Utilizzazione dell'assegnazione dello stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge 328/2000" sono ripartite tra i comuni o enti capofila di distretto, sulla base dei dati forniti in ambito distrettuale, secondo i seguenti criteri:

- a) il 20% in base al numero di minori dati in affidamento familiare;
- b) il 40% in base al numero di minori affidati alle strutture residenziali di tipo familiare.
- c) il 40% in base al numero di minori residenti sul territorio del distretto;

Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione dei dati, la Regione predispone un piano di riparto delle risorse disponibili fra il Comune di Roma ed i Comuni ed enti capofila di distretto in base ai criteri indicati e lo comunica ai suddetti enti.

Il Comune di Roma ed i comuni e gli enti capofila di distretto, previa intesa con i comuni del distretto, devono presentare all'Assessorato alle Politiche sociali, Direzione

regionale Servizi sociali, Viale del Caravaggio, n. 99, 00176 Roma, entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione del piano di riparto, piani distrettuali di intervento per l'affidamento familiare, dove sono indicati:

- a) numero complessivo di minori che vengono dati in affidamento e durata del periodo di affidamento;
- b) numero di minori che vengono dati in affidamento provenienti da strutture residenziali;
- c) preventivo delle risorse da impiegare, indicando la somma da destinare per gli assegni di assistenza di base e quella per i sussidi integrativi.

Le risorse indicate nel piano di riparto verranno liquidate dopo la verifica della coerenza dei piani distrettuali con le indicazioni di cui al presente provvedimento.

Nel caso in cui sulla base dei piani presentati residuino delle risorse, le stesse verranno ridistribuite fra i distretti sempre in ragione dei criteri indicati precedentemente.

9. RENDICONTAZIONE

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'intervento, la Regione vuole rilevare se si è registrato un incremento degli affidamenti familiari nel territorio regionale a seguito dell'attività promozionale attivata con la DGR 500/2006 e con il presente provvedimento.

In relazione a quanto sopra, i Comuni e gli enti capofila devono presentare, entro il 31 dicembre 2008, una rendicontazione sull'impiego dei finanziamenti ricevuti con indicazione, fra l'altro, dei seguenti dati:

- a) il numero di affidamenti familiari;
- b) il numero di famiglie affidatarie che hanno usufruito del contributo economico di base utilizzando le risorse regionali di cui al presente provvedimento;
- c) il numero di famiglie affidatarie che hanno usufruito dei sussidi integrativi di cui al punto 7;
- d) il numero di minori dati in affidamento provenienti da strutture residenziali;
- e) ogni altro dato utile alla rilevazione dell'intervento.

Le risorse non utilizzate in ambito distrettuale verranno restituite alla Regione e se possibile saranno ridistribuite fra i distretti per le medesime finalità ed in ragione dei criteri sopra indicati.